



Richiesta di comunicazione dei dati

Ai sensi della LSISpo, i dati (art. 9 a-d e g IBSG) possono essere su richiesta comunicati a terzi, se necessario all'adempimento di obblighi legali o contrattuali risultanti dall'esecuzione della LPSpo.

I dati possono essere utilizzati solo per lo scopo indicato, non commerciale e approvato dall'UFSPPO.

Richiedente

Organizzazione

Nome

Cognome

N° personale esa

Via

NPA/Località

Funzione

Telefono

E-mail

Data

Motivazione Per favore motivare esaurientemente lo scopo per cui si chiede la comunicazione dei dati.

Dichiaro di essere d'accordo con i requisiti secondo art. 19 LPD e gli art. 9 e 11 LSISpo (v. pag. 2).

Sono consapevole che gli email diretti a vari destinatari sono inviati solo sotto forma di copia cortesia non visibile (Bcc).

Dati richiesti

Cognome

Nome

E-mail

Anno di nascita

Riconoscimento di monitore

Riconoscimento degli esperti

Stato riconoscimento

Disciplina

Selezione in base a

Inoltare il formulario a: UFSPPO, Servizio clientela G+S, info-js@baspo.admin.ch

Per il trattamento della domanda deve essere preso in considerazione un periodo di 20 giorni lavorativi.

Decisione dell'UFSPPO

accordato

non accordato

Data

Visto

Osservazioni



Legge federale sulla protezione dei dati (LPD)

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19920153/index.html>

Art. 19 Comunicazione di dati personali

Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali se ne esistono i fondamenti giuridici giusta l'articolo 17, oppure se:

- a. i dati, nel caso specifico, sono indispensabili al destinatario per l'adempimento del suo compito legale;
- b. la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso;
- c. la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente opposta alla loro comunicazione; o
- d. il destinatario rende verosimile che la persona interessata rifiuta il proprio consenso oppure blocca la comunicazione allo scopo di impedirgli l'attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; nella misura del possibile alla persona interessata deve prima essere data l'occasione di pronunciarsi.

^{1bis} Nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali anche d'ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza se:

- a. i dati personali da comunicare sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici; e
- b. sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.

² Gli organi federali hanno il diritto di comunicare, dietro richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 non sono adempite. Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport (IBSG).

...

Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport

<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20130104/index.html>

Art. 9 Dati

Il sistema nazionale d'informazione per lo sport contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per l'adempimento dei compiti negli ambiti di cui all'articolo 8, in particolare:

- a. le generalità;
- b. il numero d'assicurato AVS;
- c. indicazioni su attività, funzioni e appartenenza a gruppi di prestazione;
- d. le qualifiche e i riconoscimenti di monarca di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o decadenza di tali riconoscimenti;
- e. i dati di cui all'articolo 10 LPSpo, nella misura in cui siano necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport o di quadro del programma Sport per gli adulti Svizzera;
- f. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per la correttezza e sicurezza nello sport;
- g. i dati forniti volontariamente.

Art. 11 Comunicazione dei dati

¹ Mediante procedura di richiamo l'UFSPo può rendere accessibili i dati:

- a. alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d nonché g;
- b. alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché ad altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo, o collaborino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport o a programmi destinati a promuovere l'attività fisica e sportiva in generale: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d nonché g;
- c. alle scuole, scuole universitarie o università nella misura in cui partecipino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d nonché g;
- d. all'Aggruppamento Difesa, per l'ambito dello sport nell'esercito: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d nonché g;
- e. all'Ufficio centrale di compensazione al fine di prevenire abusi in materia di indennità per perdita di guadagno: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d.

² L'Ufficio centrale di compensazione può trasmettere alle casse di compensazione AVS competenti i dati di cui al capoverso 1 lettera e.

³ Su richiesta, l'UFSPo può comunicare i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d nonché g a enti e persone di cui al capoverso 1 nonché, in singoli casi, ad altri terzi sotto forma di raccolte di dati o elenchi in forma elettronica, nella misura in cui gli enti, le persone o i terzi svolgano compiti conformi agli scopi della LPSpo. I dati non possono essere utilizzati per scopi commerciali e non possono essere trasmessi.